

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Saracino



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 105 DEL 28/06/2010

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30.06.2010 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- ufficio legale

Dalla Residenza Municipale, li 29.06.2010

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

TRIBUNALE DI RIMINI ; SEZ. LAVORO - R.G. N. 200/2010 = CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA PER LA R.C. PATRIMONIALE.

L'anno duemiladieci , il giorno ventotto , del mese di giugno , alle ore 12:45 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30.06.2010 al 15.07.2010 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	P
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	P
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	P
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Comunale dott Francesco Saracino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 121 (proponente: Sindaco) predisposta in data 25/06/2010 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 25/06/2010 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere non rilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 25/06/2010 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 121.

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 121 DEL 25/06/2010

TRIBUNALE DI RIMINI 2 SEZ. LAVORO - R.G. N. 200/2010 = CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA PER LA R.C. PATRIMONIALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Andrea Berti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con richiesta diretta alla Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini , pervenuta al Comune di Cattolica in data 03.08.2009 (prot. n. 22238), il dott. OMISSIS chiedeva la costituzione e la convocazione del Collegio Provinciale di Conciliazione ex D.Lgs. 165/2001, relativamente a controversia di lavoro nei confronti del Comune di Cattolica;

- che con la predetta istanza di tentativo di conciliazione venivano precisate le seguenti richieste: "... chiede che il Comune di Cattolica, a mezzo dei propri organi, sulla base dei fatti narrati: a) annulli d'ufficio la propria determina n. 765 in data 30.12.2006 nonchè l'antecedente delibera n. 184/29.11.2006 per quanto riguarda gli effetti riflessi della determina anzidetta e sul concorso de quo: trattasi infatti di atti illegittimi per violazione dell'art. 21 nonies L. 241/90 ed anche per difetto del presupposto dell'illegittimità degli atti annullati; b) determini di conseguenza la riattribuzione del posto di ruolo a tempo indeterminato de quo, agli effetti giuridici ed economici, ora per allora (dalla data della esecuzione degli effetti della nomina illegittimamente "caducata"); c) ricostruisca la carriera del sottoscritto; d) corrisponda in ogni caso il risarcimento dei danni al sottoscritto per tutte le illegittime determinazioni e delibere dell'amministrazione di Cattolica";

- che con Deliberazione G.M. n. 119 del 31.08.2009 l'Amministrazione comunale stabiliva di non accogliere le pretese avanzate con il tentativo di

conciliazione, individuando il proprio rappresentante in seno al Collegio di Conciliazione e dando mandato agli Avv.ti Andrea Berti e Alessandra Vita, dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale e di rappresentarla dinanzi al Collegio suddetto;

- che all'esito dell'incontro tenutosi in data 27.10.2009 innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini, il Collegio dichiarava la mancata conciliazione della controversia;

- che con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro depositato in cancelleria in data 08.03.2010, iscritto al RGL n. 200/2010 e notificato a questa Amministrazione in data 07.04.2010 (prot. n. 9962), il dott. OMISSIS ha formulato le seguenti richieste: *“Si chiede che l'Il.mo giudice adito, previa disapplicazione, delle suindicate illegittime deliberazione n. 184/29.11.2006 e determina n. 765/30.12.2006, venga disposta la riattribuzione al ricorrente ad ogni effetto e con valenza ex tunc della posizione dirigenziale di ruolo a tempo indeterminato da cui è stato illegittimamente rimosso dal Comune di Cattolica e precisamente quella di Dirigente del Settore 9° con i correlati effetti giuridici ed economici ora per allora, dalla data dell'esecuzione della illegittima determina 765/2006 che aveva riattribuito al Dott. OMISSIS la posizione inferiore di istruttore direttivo categoria D (ex VII qualifica funzionale); di conseguenza venga ordinato dal Giudice Adito al Comune di Cattolica di immettere il OMISSIS nelle corrispondenti funzioni dirigenziali quo ante; si chiede inoltre che il Comune di Cattolica, venga condannato al risarcimento dei danni professionali, morali oltre a quelli patrimoniali nelle ipotesi e secondo il quantum sopra evidenziato sub III e sub IV (l'ipotesi subordinata) del presente ricorso.”;*

- che il Giudice del Lavoro fissava l'udienza di discussione per il giorno 16.07.2010;

Vista la Deliberazione G.M. n. 65 del 19.04.2010 con cui si è stabilito di resistere nel giudizio suddetto, incaricando gli Avv.ti Andrea Berti e Alessandra Vita, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

Considerato che il ricorso contiene la richiesta di “risarcimento dei danni professionali, morali oltre a quelli patrimoniali” nei confronti dell'Amministrazione comunale;

Vista la Nota del Dirigente del Settore 1 prot. n. 27602 del 06.10.2009 con la quale l'Amministrazione ha chiesto alla Compagnia di assicurazioni OMISSIS di attivare la polizza per la “responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa di amministratori e/o dipendenti della Pubblica amministrazione” per la copertura del sinistro denunciato;

Vista la risposta pervenuta all'Amministrazione in data 19.10.2009 (prot. n. 28956) con la quale la Compagnia chiedeva di essere tenuta informata su eventuali sviluppi della vertenza pendente innanzi alla D.P.L. di Rimini che potessero determinare l'attivazione della copertura di polizza;

Vista la Nota del Comune di Cattolica del 22.04.2010 (prot. n. 11472) con la quale l'Amministrazione nel comunicare alla Compagnia di aver ricevuto notifica in

data 07.04.2010 del ricorso innanzi al Tribunale di Rimini, ha chiesto l'attivazione della polizza n. 1774520, valida dal 15.06.2009 al 15.06.2010, per la copertura del sinistro di cui trattasi;

Vista la Nota del Comune del 03.06.2010 (prot. n. 16501);

Visto il telefax del 10.06.2010 (prot. n. 17416) con il quale la Compagnia ha dichiarato la non operatività della polizza per il sinistro denunciato in postuma in quanto *“riguardante comportamenti colposi posti in essere prima della durata del contratto”*;

Visto quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di assicurazione ed in particolare l'art. 17, rubricato Assicurazione “Claims made” - Retroattività, che espressamente prevede che *“L'Assicurazione ... vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno provocato il Sinistro siano stati posti in essere (periodo illimitato della garanzia retroattiva), purché tali sinistri non siano già all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti”*;

Ritenuto che l'art. 17 delle norme che regolano la Polizza n. 1774520 per la R.C. Patrimoniale garantisce l'operatività della polizza per il sinistro denunciato alla Compagnia;

Vista e condivisa la successiva Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura prot. n. 20/2010 del 25.06.2010;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato Coordinatore Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) - di chiamare in causa la compagnia di assicurazioni al fine di far valere, in subordine rispetto alle eccezioni di inammissibilità ed infondatezza di tutte le domande risarcitorie, la garanzia derivante dal contratto di assicurazione per la responsabilità patrimoniale dell'ente (polizza n. 1744520);

2) - di conferire l'incarico di patrocinio nella causa in oggetto congiuntamente e disgiuntamente agli Avvocati Andrea Berti e Alessandra Vita dell'Ufficio Unico di Avvocatura;

3) - di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) - di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa necessario e conseguente all'incarico conferito.

5) – di trasmettere copia del presente atto all'ufficio legale;

6) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....